



COMUNE DI CAIVANO

(Provincia di Napoli)

○○○○○ ○○○○○

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPITOLO I° Parte Generale

Art. 1

Il presente Regolamento Comunale disciplina il commercio al dettaglio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che a posto fisso assegnato, in conformità a quanto previsto dalle seguenti norme:

- a) D. Lgs. 114/98 e in particolare dal titolo X° contenente gli artt. 27-28-29-30;
- b) Legge Regionale nr. 1 del 7/01/2000 pubblicata sul BURC nr. 2 del 10/01/2000 ed in particolare dal capo III° contenente gli artt. dal 23 al 46;
- c) Ai fini sanitari, da quanto contenuto nell'Ordinanza 3 Aprile 2002 del Ministero della Salute prevedente i "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- d) Regolamento CE n. 852/2004 in uno con quanto approvato con la delibera di G.R. Campania n. 797 del 16/06/2006 e pubblicata sul nr. 30 del BURC in data 10 luglio 2006 relativo alle "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e s.m.i.;
- e) D.M. 25/06/2009 n. 4982 recante "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, (CE) n. 1580/2007 della Commissione e (CE) n. 2257/94 della Commissione";
- f) Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con Delibera di C.P. n. 48 del 30/06/1994 esecutiva a seguito di chiarimenti resi con atto di C.C. n. 30 del 28/09/1994 e modificato con Delibera di C.C. n. 40 del 25/03/1999;
- g) D. Lgs. 59 del 26 marzo 2010 "Recepimento della Direttiva sui servizi del mercato interno"
- h) Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in

attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 28 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Rep. Atti n. 83/CU del 05 luglio 2012.

CAPITOLO II ° **Commercio su aree pubbliche itinerante**

Art. 2

Il commercio in forma itinerante viene esercitato dai soggetti titolari di autorizzazione di tipo B, che viene rilasciata dagli uffici comunali preposti, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98 e della Legge Regionale 1/2000 e dai titolari delle autorizzazioni di tipo A rilasciate da uno dei Comuni della Regione Campania. Esso è consentito nelle aree pubbliche o di uso pubblico, ove non espressamente vietato, sempre che il richiedente sia dotato di idoneo automezzo omologato e delle autorizzazioni igienico sanitarie ove previste dalla normativa vigente.

Esso può essere esercitato nelle seguenti zone in forma itinerante e con sosta esclusiva per soddisfare il cliente e comunque non più di un quarto d'ora nello stesso posto:

- a) Zone aventi valore archeologico, storico, artistico: (area circostante il castello medievale) - precisamente Via Mercadante; P.zza Cesare Battisti; P.zza D'Assisi; Via Buonfiglio; Viale Dante e il tratto di Via Rosano compreso tra Via Buonfiglio e Viale Dante;
- b) Zone ad alto tasso di inquinamento ambientale: zona A.S.I. e SP 498 da Via Murelle di Pesce a confine con il Comune di Marcianise;
- c) Zone con motivi particolari di viabilità, di pubblica sicurezza e igienico-sanitario: C.so Umberto; Via Matteotti; Via Roma; Via Gramsci; Via Don Minzoni; Via Campiglione; tratto di Via De Gasperi da Via Lanna al C.so Umberto; tratto di Via Rosselli da Via Lanna al C.so Umberto; tratto di Via Delle Rose da Via Cirillo al C.so Umberto;

Esso può essere esercitato con posteggio e su suolo pubblico nelle seguenti zone:

- a) Nelle Piazze previa acquisizione dei pareri dei Settori competenti laddove ritenuti necessari dal Dirigente delle Attività Produttive una volta istruita la pratica;
- b) Nei pressi dei Plessi Scolastici esclusivamente dalle ore 18,00 in poi nei giorni feriali e dalle ore 10,00 del mattino nei giorni festivi previa acquisizione dei pareri competenti laddove ritenuti necessari dal Dirigente delle Attività Produttive una volta istruita la pratica;
- c) Nei pressi dei luoghi di Culto avendo cura di non creare disturbo e/o intralcio alle eventuali funzioni religiose esclusivamente dalle ore 18,00 in poi previa acquisizione dei pareri competenti laddove ritenuti necessari dal Dirigente delle Attività Produttive una volta istruita la pratica;
- d) Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno valorizzare ed arricchire zone della città nei periodi festivi e prefestivi dell'anno demandando le successive valutazioni ed autorizzazioni al Dirigente delle Attività Produttive previa acquisizione dei competenti pareri se ritenuti necessari.

Esso NON può essere esercitato nelle seguenti zone:

- a) negli incroci e ad una distanza di 50 metri dal perimetro degli stessi;

Proposta modifica Regolamento

b) Zone mercatale e limitrofe: area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dal perimetro della stessa esclusivamente nei giorni di svolgimento del mercato.

Le richieste di Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti senza manufatti nelle aree indicate nel presente articolo vanno trasmesse al Dirigente del Settore Attività Produttive che provvederà a richiedere, se ritenuto necessario, i pareri di competenza dei diversi Settori ed ad acquisire copia della ricevuta di versamento dovuto per l'occupazione del suolo pubblico prima del rilascio.

Per l'esercizio dell'attività commerciale il titolare dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico dovrà consegnare in uno con l'autorizzazione di suolo pubblico gli altri documenti richiesti dalla legge all'Ufficio Attività Produttive e Commercio che, verificato il possesso dei requisiti, rilascerà l'apposita Autorizzazione alla vendita.

Copia della predetta autorizzazione deve essere inviata alla Polizia Locale per le attività di propria competenza.

Art. 3

E' fatto divieto ai commercianti di detenere in luogo diverso dal proprio automezzo appositamente autorizzato i loro prodotti destinati alla vendita.

E' fatto divieto, altresì, sporcare, buttare a terra e/o lasciare per terra rifiuti e/o residui derivanti dalla vendita dei loro prodotti.

E' sempre vietato l'uso di megafoni, di altoparlanti e/o altri apparecchi non autorizzati che possano creare disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto divieto sostare nelle zone non autorizzate.

Art. 4

Si richiama qui il limite all'esercizio dell'attività stabilito dall'art. 32, comma 5, della Legge regionale n. 1/2000 ai sensi del quale, nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve.

Art. 5

La vendita va effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia annonaria e del presente Regolamento.

Art. 6

Le vendite a domicilio, diversamente dalle itineranti, possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare, al Settore AA.PP. oltre che al Comando di Polizia Municipale, l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria regolamentata dalla normativa vigente.

Art. 7

Il Settore Attività Produttive avrà cura di inviare al Comando di polizia Locale, al fine di rendere visibile e trasparente l'azione amministrativa, l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati alla vendita itinerante con occupazione di suolo pubblico.

Art. 8

L'orario di vendita per il commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è liberamente determinato dai titolari di autorizzazione per un massimo di dodici ore e comunque comprese tra le ore 08,00 e le ore 20,00 mentre quello itinerante con occupazione di suolo pubblico può essere esercitato per le ore e per i giorni prescritti nell'Autorizzazione rilasciata dal Dirigente delle Attività Produttive.

CAPITOLO III °

Commercio su aree pubbliche a posto fisso assegnato

Art. 09

Il commercio al dettaglio su aree pubbliche a posto fisso assegnato è consentito, con cadenza periodica, nell'area attrezzata di Via **ROSSELLI** di mq. **11.855,00** quale area mercatale esistente (*allegato A del presente regolamento*).

Eventuali nuovi mercati o fiere, devono favorire l'integrazione con altre forme di commercio attraverso la verifica della compatibilità con il sistema distributivo esistente, devono essere realizzati nelle aree a destinazione urbanistica commerciale nel medesimo strumento di pianificazione generale, nonché in conformità a quanto previsto dallo Statuto comunale.

Le fiere e le sacre devono essere manifestazioni aventi luogo in concomitanza di particolari ricorrenze, eventi e festività.

Art. 10

Il mercato è gestito direttamente dal Comune e si svolge ogni **Lunedì e Giovedì** non festivo, come previsto dalla delibera di CC n. 26 del 16/02/1983. Eccezionalmente, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento del mercato nel giorno festivo solo se è stata prevista la deroga all'obbligo di chiusura per gli esercizi in sede fissa (art. 11 comma 5 D.Lgs. 114/98).

Gli uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni vigenti.

Il servizio di vigilanza per competenza è eseguito dalla Polizia Municipale.

Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

E' consentita la vendita di tutte le merci, eccezione fatta per i generi la cui vendita in forma ambulante è vietata dalla legge e/o può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico-sanitario o di ordine pubblico.

Per il commercio su aree pubbliche dei prodotti non alimentari non è prescritto alcun requisito in materia igienico sanitaria. Restano fermi gli obblighi attinenti alla gestione dei rifiuti ed alla sicurezza di mezzi, installazioni ed attrezzature utili alla attività commerciale.

Per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, i mezzi, le installazioni e le attrezzature devono possedere caratteristiche tali da garantire adeguate condizioni igieniche, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 11

L'orario di vendita al pubblico è il seguente: **dalle ore 7,30 alle ore 13,30**. Gli operatori possono accedere all'area di mercato un'ora prima e devono abbandonarla entro un'ora dopo l'orario di vendita : **6,30 – 14,30**. Il titolare di posteggio che non si sia presentato al mercato entro le ore **8,00** perderà per la sola giornata il diritto di posteggio senza possibilità di rimborso della tassa e/o concessione versata. Durante le operazioni di vendita è vietato il transito veicolare anche dei concessionari se non autorizzati, i viali sono riservati esclusivamente al transito pedonale. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito, gli esercenti e gli Agenti di polizia Municipale sono tenuti ad agevolarne il transito

Art. 12

La Responsabilità del Mercato è affidata al Dirigente del Settore Attività Produttive al quale è affidato il ruolino di mercato ossia la pianta organica, composta da n. **165** posteggi, con indicati i dati d'assegnazione di ogni concessionario, per ciascun giorno di mercato, il settore merceologico (alimentare, non alimentare - usato), la superficie assegnata, la data d'assegnazione del posteggio, il numero di targa dell'automezzo adibito alla vendita. Detto Funzionario, o suo delegato, è tenuto a metterlo a disposizione di chiunque né faccia richiesta anche verbale, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 13

Il Settore Attività Produttive garantirà la registrazione delle assenze e potrà assegnare i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, nel rispetto della destinazione merceologica prevista, per quella giornata di mercato, previa richiesta alla Prefettura competente per territorio delle informazioni antimafia previste dall'art. 10 del D.P.R. 252/98 con l'applicazione della clausola di cui al comma 2 dell'art. 11 del citato D.P.R. e del pagamento delle relative TOSAP e TARSU giornaliere e dell'esibizione del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. Per la formazione della graduatoria annuale si seguiranno i criteri previsti dalla Legge Regionale per le assegnazioni dei posteggi. In tali casi il Settore Attività Produttive constatata l'assenza, invita il richiedente a recarsi presso l'ufficio Tributi per il ritiro del bollettino di pagamento con una nota d'accompagnamento nella quale devono essere indicati i dati per il calcolo delle tasse giornaliere (numero di posteggio del titolare assente e relativa superficie espressa in mq.). Una volta acquisita la ricevuta dell'avvenuto pagamento il Settore Attività Produttive

rilascerà l'autorizzazione ad occupare temporaneamente il posteggio annotando contestualmente tale autorizzazione nell'apposito registro, debitamente vidimato e numerato a cura del Dirigente.

Art. 14

Per i pagamenti delle tasse e/o tributi si fa riferimento alle leggi ed ai relativi Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 15

L'assegnazione dei posteggi resisi definitivamente liberi sarà effettuata, come previsto dalle vigenti Leggi, con bando di concorso pubblico.

Non è consentito chiedere il cambio di un posteggio con uno disponibile.

Non è consentita la cessione parziale del posteggio.

Non può essere oggetto di contratto di fitto di azienda la concessione del posteggio.

Non è consentita la titolarità di più posteggi nella stessa giornata di mercato (D.Lgs.59/2010).

Non è consentito lo scambio di posteggi tra operatori neanche nell'ambito dello stesso settore merceologico.

Le inosservanze al presente articolo sono da considerarsi violazione di legge e perseguibili penalmente e civilmente d'ufficio.

La concessione del posteggio è strettamente personale e può essere trasferita solo se avviene con la cessione di proprietà dell'azienda.

Art. 16

Gli assegnatari di posteggio decadono dalla concessione nei casi previsti dalla Legge Regionale vigente o nell'ipotesi in cui il concessionario, ovvero un componente la società concessionaria, sia gravato da una delle misure giudiziarie e di controindicazione antimafia previste dall'art. 10 del D.P.R. 252/98 ed in caso di mancata esibizione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS.

Per recidiva di violazione delle leggi sul commercio e delle norme del presente Regolamento, il Dirigente del Settore, può disporre la sospensione della concessione come indicato nell'art. 23 del presente Regolamento.

Il primo rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa d'occupazione di suolo pubblico ed all'esibizione del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS.

Il rinnovo della concessione è subordinato all'esibizione di tutto quanto richiesto per il primo rilascio e dell'avvenuto pagamento, dei tributi comunali, relativo a tutti gli anni precedenti.

La rinuncia alla concessione del posteggio non comporta la restituzione della tassa pagata.

Il subingresso nella concessione è subordinato all'esibizione degli avvenuti pagamenti TOSAP e TARSU degli ultimi cinque anni ed ai certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS per entrambi le parti, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e alle condizioni previste dall'art. 16 del presente Regolamento e può avvenire per atto tra vivi o mortis-cause.

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni arrecati da essi, dai loro familiari, dai coadiutori o dai loro dipendenti, verso il Comune e/o verso terzi.

Art. 17

Proposta modifica Regolamento

Gli assegnatari di posteggio hanno l'obbligo:

- 1) di essere sempre presenti al banco di vendita, salvo i casi di assenza previsti dalla Legge;
- 2) di non occupare più spazio di quanto loro assegnato;
- 3) di sgombrare l'area del mercato entro le ore 14,30;
- 4) di stendere le proprie tende solari ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,00 mt. e comunque, non oltre il perimetro assegnato;
- 5) di esibire, a richiesta dei Funzionari e degli Agenti preposti al mercato, l'autorizzazione e la concessione di posteggio ed, eventualmente, la registrazione sanitaria della ditta, oltre che i requisiti professionali e sanitari di tutti gli addetti, in originale, e la ricevuta di versamento delle tasse e/o canoni dovuti al Comune e il proprio documento d'identità;
- 6) di osservare scrupolosamente le Leggi e i Regolamenti vigenti, relativi al commercio in genere ed a quello sulle aree pubbliche in particolare;
- 7) di tenere bene esposti i prezzi delle singole merci;
- 8) di mantenere sempre ordinato e lasciare pulito lo spazio occupato. In particolare lo spazio assegnato deve essere a cura del concessionario del posteggio, completamente ripulito da ogni sorta d'ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita. I rifiuti devono essere inseriti nei sacchi forniti dal Comune e questi devono essere sistemati in maniera da agevolarne il recupero da parte degli operatori ecologici.
- 9) l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari è soggetto al rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

Art. 18

E' fatto divieto ai concessionari di posteggio:

- a) di arrecare intralcio o disturbo ai colleghi e di infastidire il pubblico con eccessiva insistenza;
- b) di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
- c) di piantare chiodi, legare corde, funi od altro ad alberi, a pali della luce, alle mura ed inferriate o ad altre attrezzature che dovessero sorgere nell'area di mercato;
- d) di usare megafoni, altoparlanti o altro mezzo di amplificazione sonora.

Art. 19

Non è consentito in tutta l'area del mercato la vendita di merci con il sistema della riffa. Eventuali infrazioni saranno punite a norma del Codice Penale.

Art. 20

La sospensione del mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare consentendo agli altri settori il regolare svolgimento del mercato. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, in caso di calamità naturali e quando sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Art. 21

Ai coltivatori diretti sono destinati nell'ambito del settore alimentare, **n. 5 posti** di mq. 15,00 circa cadauno, che potranno essere utilizzati esclusivamente dai coltivatori diretti previa autorizzazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, tali posteggi non potranno essere occupati, neanche temporaneamente, da altri soggetti anche se muniti di autorizzazione al commercio alimentare. La concessione dei posteggi riservati ai produttori è rilasciata a domanda degli interessati a condizione che comprovino la qualità di agricoltore a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività sostitutiva dell'autorizzazione. L'assegnazione dei posteggi è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, per una durata che, a richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni,;
- b) giornaliera per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 22

Le violazioni al presente Regolamento saranno punite con la sanzione pecuniaria compresa tra € 100.00 e € 500,00 oltre la multa di violazione al Cd.S. e della denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso che la violazione costituisca reato. Inoltre, in caso di recidiva, nello stesso anno, sarà applicata una pena pecuniaria compresa tra € 200.00 a € 1000,00 oltre la sospensione per mesi sei dell'autorizzazione.

Art. 23

Il Sindaco potrà istituire una Commissione le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo, composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, da rappresentanti degli operatori assegnatari di posteggio e precisamente 2 alimentaristi, 3 non alimentaristi e 1 del settore usato, designati dalle OO.SS. di categoria locali, dal Dirigente del Settore Attività Produttive o suo delegato, dal Comandante della P.M. o suo delegato, dal Responsabile della prevenzione sanitaria dell'A.S.L. o suo delegato. La Commissione è nominata dal Sindaco e decade con la scadenza del mandato sindacale.

Art. 24

Il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della Legge 241/90, relativo all'attività amministrativa connessa all'applicazione del regolamento è il Responsabile del Settore Attività Produttive o suo delegato.

CAPITOLO IV°
ENTRATA IN VIGORE ABROGAZIONE E RINVIO

Art. 25

Al Comando di Polizia Municipale è affidato il controllo delle norme previste nel presente regolamento. Lo stesso Comando assicurerà una adeguata presenza della Polizia Municipale nell'area mercato per garantire il rispetto delle leggi e del presente Regolamento, nonché quello del regolare svolgimento delle operazioni di compravendita ed in particolare avranno cura di individuare i titolari delle autorizzazioni mediante elenco aggiornato fornito dal Settore Attività Produttive e sanzionare gli abusivi. I relativi verbali dovranno essere inviati al Dirigente del Settore Attività Produttive che provvederà al seguito.

Art. 26

Sono abrogate le deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Municipale, nonché le Ordinanze Sindacali, precedentemente emanate in materia, che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Restano, in ogni caso, efficaci fino alla scadenza originaria le concessioni in essere, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e saranno eventualmente rinnovate secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 27

Tutto quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento è disciplinato dalle vigenti leggi sul commercio nonché dagli appositi regolamenti comunali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ed in coordinamento tra essi.